

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI  
 PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI AZIENDALI DI DEPURAZIONE ACQUE  
 UBICATI NELLA PROVINCIA DI BERGAMO – ANNO 2012 - DI CUI AI LOTTI 1 E 2"**

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI PER LA GARA D'APPALTO – SETTORI SPECIALI –

**CIG Lotto 1** 4330602DCF – **CIG Lotto 2** 4330612612–

	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTE</b>																																																																																				
1	<b>Si richiede:</b> "Il n. di container da lasciare in deposito per ogni impianto"	<p><b>Risposta:</b> Di seguito si riporta, per ogni impianto, il numero di cassoni da fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per gli impianti di Bagnatica, Covo, Lurano, Palosco, Telgate e Cologno i cassoni devono essere garantiti sull'impianto in maniera continuativa.</li> <li>- Per i restanti impianti i cassoni verranno di volta in volta richiesti in occasioni degli interventi di disidratazione.</li> </ul> <p>Si ricorda che, come precisato nel Capitolato: "la Committente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di contenitori rispetto alle normali necessità, in funzione delle riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, <b>senza alcun compenso aggiuntivo.</b>"</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>Impianti Lotto 1</b></th> <th colspan="2"><b>Impianti Lotto 2</b></th> </tr> <tr> <th><b>Ubicazione</b></th> <th><b>Nr cassoni</b></th> <th><b>Ubicazione</b></th> <th><b>Nr Cassoni</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ANTEGNATE</td><td>2</td><td>CALCIO</td><td>4</td></tr> <tr><td>BAGNATICA</td><td>4</td><td>CASNIGO</td><td>3</td></tr> <tr><td>BOLGARE</td><td>2</td><td>CHIUDUNO</td><td>2</td></tr> <tr><td>BOLTIERE</td><td>4</td><td>CASTELLI CALEPIO - CIVIDINO</td><td>1</td></tr> <tr><td>CALCINATE</td><td>2</td><td>CLUSONE</td><td>2</td></tr> <tr><td>CIVIDATE AL PIANO</td><td>2</td><td>COLOGNO AL SERIO</td><td>3</td></tr> <tr><td>COSTA VOLPINO</td><td>2</td><td>MORNICO</td><td>2</td></tr> <tr><td>COVO</td><td>1</td><td>PONTE NOSSA</td><td>2</td></tr> <tr><td>DALMINE</td><td>2</td><td>RANICA</td><td>3</td></tr> <tr><td>FONTANELLA</td><td>2</td><td>ROVETTA</td><td>2</td></tr> <tr><td>GHISALBA</td><td>2</td><td>SELVINO</td><td>2</td></tr> <tr><td>GORLAGO</td><td>2</td><td>STROZZA*</td><td>2</td></tr> <tr><td>GRASSOBBIO</td><td>2</td><td>TRESCORE BALNEARIO</td><td>3</td></tr> <tr><td>LURANO</td><td>2</td><td>VALBREMBO</td><td>4</td></tr> <tr><td>MARTINENGO</td><td>2</td><td>VILLAD'OGNA</td><td>2</td></tr> <tr><td>PALOSCO</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PUMENENGO</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TELGATE</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZOGNO</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>Impianti Lotto 1</b>		<b>Impianti Lotto 2</b>		<b>Ubicazione</b>	<b>Nr cassoni</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Nr Cassoni</b>	ANTEGNATE	2	CALCIO	4	BAGNATICA	4	CASNIGO	3	BOLGARE	2	CHIUDUNO	2	BOLTIERE	4	CASTELLI CALEPIO - CIVIDINO	1	CALCINATE	2	CLUSONE	2	CIVIDATE AL PIANO	2	COLOGNO AL SERIO	3	COSTA VOLPINO	2	MORNICO	2	COVO	1	PONTE NOSSA	2	DALMINE	2	RANICA	3	FONTANELLA	2	ROVETTA	2	GHISALBA	2	SELVINO	2	GORLAGO	2	STROZZA*	2	GRASSOBBIO	2	TRESCORE BALNEARIO	3	LURANO	2	VALBREMBO	4	MARTINENGO	2	VILLAD'OGNA	2	PALOSCO	1			PUMENENGO	1			TELGATE	1			ZOGNO	2		
<b>Impianti Lotto 1</b>		<b>Impianti Lotto 2</b>																																																																																				
<b>Ubicazione</b>	<b>Nr cassoni</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Nr Cassoni</b>																																																																																			
ANTEGNATE	2	CALCIO	4																																																																																			
BAGNATICA	4	CASNIGO	3																																																																																			
BOLGARE	2	CHIUDUNO	2																																																																																			
BOLTIERE	4	CASTELLI CALEPIO - CIVIDINO	1																																																																																			
CALCINATE	2	CLUSONE	2																																																																																			
CIVIDATE AL PIANO	2	COLOGNO AL SERIO	3																																																																																			
COSTA VOLPINO	2	MORNICO	2																																																																																			
COVO	1	PONTE NOSSA	2																																																																																			
DALMINE	2	RANICA	3																																																																																			
FONTANELLA	2	ROVETTA	2																																																																																			
GHISALBA	2	SELVINO	2																																																																																			
GORLAGO	2	STROZZA*	2																																																																																			
GRASSOBBIO	2	TRESCORE BALNEARIO	3																																																																																			
LURANO	2	VALBREMBO	4																																																																																			
MARTINENGO	2	VILLAD'OGNA	2																																																																																			
PALOSCO	1																																																																																					
PUMENENGO	1																																																																																					
TELGATE	1																																																																																					
ZOGNO	2																																																																																					
2	<b>Si richiede:</b> "I parametri analitici ed i relativi limiti massimi, oltre i quali si considerano i fanghi non idonei al trattamento e successivo recupero agronomico"	<p><b>Risposta:</b> La Committente produce i fanghi CER 190805 e li consegna all'Affidatario, che ha il compito e l'onere di individuare la destinazione appropriata del rifiuto, con priorità alle operazioni di recupero finale, come previsto dalla normativa vigente. Scopo dell'appalto è pertanto selezionare impianti idonei prioritariamente al recupero dei ns. fanghi CER 190805, <i>presa visione della qualità degli stessi.</i></p>																																																																																				
3	<b>Si richiede:</b> "Nei due lotti"	<b>Risposta:</b> Le quantità indicate nell'art. 1 del capitolato di gara																																																																																				

*ms*

	<p>vengono preventivamente indicate le quantità di fanghi con destino recupero – 25.000 ton e 3000 ton con destino recupero/smaltimento. Essendo la base d'asta unica si chiede, nell'eventualità che i quantitativi con destino smaltimento superino le 3.000 ton indicate, come verranno contabilizzate le tonnellate eccedenti con destino smaltimento?"</p>	<p>sono soggette a variazioni in aumento o diminuzione nell'arco dei 24 mesi di durata del contratto. Lo stesso art. 1 definisce il limite oltrepassato il quale, in difetto o in eccesso, si procederà ad un contraddittorio tra le parti, quest'ultimo viene stabilito nella misura di un terzo delle quantità indicate. Per la sola parte eccedente il terzo, (25.000 ton e 3000 ton) dal confronto fra le parti la società UniAcque sceglierà se concordare con l'Affidatario il nuovo prezzo ovvero, rivolgersi ad altro operatore economico per il servizio di smaltimento.</p>
4	<p><b>Si richiede:</b> "Si chiede se esiste la possibilità di effettuare lo smaltimento dei fanghi in D15. "</p>	<p><b>Risposta:</b> Esiste la possibilità di effettuare lo smaltimento dei fanghi in D15</p>
5	<p><b>Si richiede:</b> "Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività di trasporto, nolo cassoni , analisi chimiche?"</p>	<p><b>Risposta:</b> L'art. 18 del Capitolato stabilisce che il subappalto sia ammesso con il limite del 30% dell'importo di contratto, nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, ESCLUSIVAMENTE per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prelievo e trasporto dei fanghi sino all'impianto per il recupero/smaltimento,</li> <li>- messa in riserva/stoccaggio,</li> </ul> <p>oltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nolo cassoni,</li> <li>- analisi chimico-fisiche-batterologiche dei fanghi.</li> </ul>
6	<p><b>Si richiede:</b> "Nel bando si specifica che le analisi possono essere oggetto di subappalto quali sono i documenti richiesti al laboratorio di analisi."</p>	<p><b>Risposta:</b> L'autorizzazione al subappalto inerente le analisi presuppone la trasmissione della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- originale del contratto stipulato tra l'Affidatario ed il subappaltatore dal quale dovrà risultare che l'affidatario corrisponderà al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% e che corrisponderà gli oneri della sicurezza, se previsti, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L'importo degli eventuali oneri di sicurezza, l'obbligo all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.</li> <li>- dichiarazione dell'Affidatario circa eventuali forme di controllo o collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.</li> <li>- certificato della C.C.I.A.A., in data non anteriore a sei mesi, contenente la dicitura antimafia (art. 9 D.P.R. n. 252/98) e l'attestazione di assenza di procedure fallimentari o concordato nel triennio antecedente alla data del rilascio.</li> <li>- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in data non anteriore a sei mesi, per i titolari di cariche o qualifiche o ciascuno degli amministratori con poteri di rappresentanza;</li> <li>- dichiarazione relativa alla composizione societaria della subappaltatrice, prevista dal D.P.C.M. 187/91,</li> <li>- DURC in corso di validità;</li> </ul> <p>oltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il laboratorio che fornirà le analisi dei fanghi deve essere</li> </ul>

		"certificato" <b>UNI EN ISO 9001:2008</b> , sarà quindi necessario comprovare il possesso della certificazione trasmettendone copia conforme all'originale.														
7	<b>Si richiede:</b> "Come è possibile prendere visione delle analisi dei fanghi prodotti presso gli impianti oggetto della presente procedura?"	<b>Risposta:</b> Per poter prendere visione delle analisi dei fanghi prodotti presso gli impianti oggetto della presente procedura sarà sufficiente inviare una mail di richiesta all'indirizzo: <a href="mailto:approvvigionamenti@uniacque.bg.it">approvvigionamenti@uniacque.bg.it</a> .														
8	<b>Si richiede:</b> "E' possibile conoscere lo storico del test di cessione sui tensioattivi totali del Depuratore di Trescore Balneario ?"	<b>Risposta:</b> <table border="1" data-bbox="783 600 1331 913"> <thead> <tr> <th>Campione CER 190805</th> <th>Tensioattivi totali TEST DI CESSIONE</th> </tr> <tr> <th>DATA</th> <th>Valore (mg/l)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-mar-12</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td>14-set-11</td> <td>1,53</td> </tr> <tr> <td>15-mar-11</td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>27-set-10</td> <td>1,63</td> </tr> <tr> <td>31-mar-10</td> <td>1,22</td> </tr> </tbody> </table>	Campione CER 190805	Tensioattivi totali TEST DI CESSIONE	DATA	Valore (mg/l)	27-mar-12	4,68	14-set-11	1,53	15-mar-11	1,87	27-set-10	1,63	31-mar-10	1,22
Campione CER 190805	Tensioattivi totali TEST DI CESSIONE															
DATA	Valore (mg/l)															
27-mar-12	4,68															
14-set-11	1,53															
15-mar-11	1,87															
27-set-10	1,63															
31-mar-10	1,22															
9	<b>Si richiede:</b> "art 20 disciplinare di gara VARIAZIONE QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI: ....variazioni qualitative tali da modificare la classificazione dei medesimi (la stessa non può variare in quanto il CER 19.08.05 sarà sempre "speciale non pericoloso" a livello Europeo) o che comportino una destinazione diversa da quella prevista dal presente capitolato-... Si chiede alla luce di quanto richiamato nell'art 20 le destinazioni attuali di ogni singolo fango ( R10 O D) per poter fare una valutazione esatta e individuare a posteriori i cambiamenti qualitativi che si potranno verificare".	<b>Risposta:</b> Si conferma che i rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione della Committente sono classificati, ai sensi delle vigenti leggi, <u>rifiuti speciali non pericolosi</u> e come tali pertanto soggetti a tutte le attività di recupero/smaltimento finale consentite dalla normativa per il CER 19.08.05, la cui scelta di destinazione finale è semplicemente una valutazione imprenditoriale propria del partecipante.  Si precisa, come già riportato al Quesito n. 3, che la Committente, ai prezzi e condizioni definiti nella gara d'appalto, potrà variare le quantità (25.000 ton con destino recupero – 3000 ton con destino recupero/smaltimento) nella misura di <u>1/3</u> delle stesse.  L'art. 20 del capitolato invece definisce esclusivamente il caso, condizione remota, in cui il fango assuma una diversa classificazione, ovvero: " <u>rifiuti speciali pericolosi</u> " in tale circostanza, l'impegno richiesto all'appaltatore rimane limitato all'obbligo di provvedere allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti stessi e non sospendendo il servizio di raccolta ed impegnandosi a formulare la propria proposta tecnico-economica di smaltimento finale, entro 20 giorni dalla comunicazione di impedimento allo smaltimento ordinario, corredata dal certificato analitico dei rifiuti.														
10	<b>Si richiede:</b> Punto K. Natura concorrenti, secondo e quarto capoverso, pag. 3 del disciplinare di gara recita quanto segue: "... Possono presentare offerta ... E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 49	<b>Risposta:</b> Il Disciplinare di gara fa espresso riferimento, in tema di avvalimento, al punto 9, al richiamo dell'Art. 49 comma 10 del D.Lgs 163/2006, nei termini che "..... <i>l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati....</i> "  A riguardo si deve tenere presente la disposizioni stabilite dall'articolo 118, comma 1, del Codice che afferma: " <i>I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi</i>														

<p>del D.Lgs. 163/2006 ed altresì alle condizioni di gara espresse nel presente disciplinare di gara. ..."</p> <p>"... Trattandosi del servizio di recupero/smaltimento fanghi è da considerare principale il servizio di recupero/smaltimento finale del rifiuto Codice C.E.R. 19.08.05, nelle quantità sopra stimate, nel rispetto pieno ed assoluto delle disposizioni vigenti per tale materia. Non sarà ammesso pertanto il subappalto per l'attività specifica di recupero e smaltimento finale, in quanto, essendo l'oggetto principale del servizio, la stazione appaltante, a scopo cautelativo, richiede che l'appaltatore sia direttamente responsabile degli impianti di recupero e/o smaltimento finale. ..."</p> <p>Punto 9. AVVALIMENTO, quarto capoverso, pag. 10 del disciplinare di gara recita quanto segue:</p> <p>"... Il concorrente "avvalente" potrà per l'ipotesi di aggiudicazione avvalersi dell'ausiliaria ai fini dell'esecuzione dell'appalto in regime di subappalto nei limiti dei requisiti prestati secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ...".</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto Vi chiediamo come sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per l'attività specifica di recupero e smaltimento finale poiché non è ammesso il subappalto per questa attività.</p>	<p>nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ...". Da ciò discende che l'ausiliato deve eseguire almeno una parte delle prestazioni oggetto del contratto con la Committente, non sarebbe ammissibile, infatti, che l'apporto dell'ausiliato si riduca ad una mera funzione di intermediazione, diversamente argomentando l'avvalimento si risolverebbe nella cessione integrale del contratto.</p> <p>Dall'esame del dettato normativo, dal disciplinare di gara e per quanto sopra evidenziato, si statuisce pertanto che, <u>NON</u> è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per l'attività specifica di recupero e smaltimento finale poiché non è ammesso il subappalto per questa attività.</p> <p>Rimane consentita, poiché non preclusa, la partecipazione in RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) nelle forme e modalità stabilite.</p> <p>Tenuto conto del primo profilo analizzato, l'avvalimento è consentito, così come disciplinato dalla - <i>lex specialis</i> - per tutte quelle attività ove sia prevista il sub-appalto.</p>
<p>11 <b>Si richiede:</b> Punto K. Natura concorrenti, sesto capoverso, pag. 3 del disciplinare di gara recita quanto segue:</p> <p>"... In considerazione alle</p>	<p><b>Risposta:</b> Tenuto conto dell'art. 37, commi 4 e 13, del Codice degli appalti, ove letteralmente si prevede che:</p> <p>"4 - Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno</p>



	<p>diverse dislocazioni degli impianti ... Il partecipante, a suo carico, in sede di partecipazione in RTI o quale consorzio o in avvalimento, dovrà essere in grado di determinare per sé stesso, la quota relativa ad ogni parte secondaria del servizio, dichiarandola in forma percentuale...".</p> <p>Vi chiediamo di meglio esplicitare quanto sopra riportato in quanto, a ns. avviso, sembrerebbe poco chiaro.</p>	<p>e eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. ..."</p> <p>"13 - I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. [...]"</p> <p>E' opportuno osservare che in caso di appalti di servizi e forniture, secondo quanto disposto dal comma 4 della menzionata norma, i raggruppamenti di imprese, che intendono partecipare ad un appalto di servizi o di forniture, hanno l'obbligo di indicare puntualmente le parti del servizio che saranno assunte e svolte da ciascuna impresa riunita, indicando le quote di partecipazione al raggruppamento e che dette quote <u>debbano corrispondere alle quote di esecuzione delle prestazioni</u>, in quanto solo così viene assolta l'esigenza di una corretta esecuzione dell'appalto.</p> <p>Ne discende, per la specifica gara in oggetto, proprio perché la localizzazione degli impianti di smaltimento finale sono identificati direttamente, in sede di partecipazione, dal partecipante, individuazione territoriale che può anche determinare una significativa rilevanza sulla componente economica <u>sulle parti del servizio</u> richiesto, (si veda nello specifico i trasporti), rimane in capo al partecipante di determinare per sé stesso, la quota relativa ad ogni parte principale e secondaria del servizio, dichiarandola in forma percentuale...".</p>
12	<p><b>Si richiede:</b> di verificare la pubblicazione delle dichiarazioni punti 3 e 4 perché non risultano essere presenti nella documentazione di gara.</p>	<p><b>Risposta:</b> le dichiarazioni dei punti 3 e 4 come indicato nel disciplinare dovranno essere rese in conformità ai modelli predisposti dalla stazione appaltante già pubblicati integralmente sul sito.</p> <p>Tali modelli, denominati: "2012_Dichiarazione_Punto1"; "2012_Dichiarazione_Punto2_art38"; "2012_Dichiarazione_RTI"; sono stati organizzati, con una composizione cumulativa, in modo da assolvere alle dichiarazioni richieste per la partecipazione, di cui, alla specifica domanda, alla dichiarazione punto 3 (sull'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e dichiarazione punto 4 (c.d. "negoziale")</p>
13	<p><b>Si richiede:</b> Preso atto che la Regione Lombardia si appresta ad emanare modifiche legislative relative al recupero/smaltimento dei fanghi biologici, è ipotizzabile che il 50% dei fanghi biologici, provenienti dagli impianti gestiti dalla società UniAcque, dovrà essere destinato allo smaltimento in discarica e/o alla termo-valorizzazione con costi ampiamente eccedenti quelli relativi al recupero agricolo.</p> <p>Dato che la gara in oggetto non prevede distinzione di prezzo tra la soluzione del recupero e quella dello</p>	<p><b>Risposta:</b> La società UniAcque da diversi mesi è a conoscenza di questa situazione ed ha valutato attentamente la questione, modulando la gara (quantità ed importi) oltre ad introdurre nel capitolato speciale d'appalto, a tutela dei propri interessi, le norme che regolamenteranno già le fasi successive al verificarsi della stessa. Per la risposta al presente quesito si rimanda alla risposta del quesito 3: "... Per la sola parte eccedente il terzo, (25.000 ton e 3000 ton) dal confronto fra le parti la società UniAcque sceglierà se concordare con l'Affidatario il nuovo prezzo ovvero, rivolgersi ad altro operatore economico per il servizio di smaltimento."</p> <p>E' quasi superfluo precisare che, nel caso di nuovo operatore economico, considerati gli importi, lo stesso dovrà essere scelto mediante procedimento secondo la normativa vigente.</p>

	<p>smaltimento, si invita codesto Spett.le Ente a prendere in considerazione il concetto sopra esposto e quindi apportare una doverosa modifica all'importo posto a base d'asta, oppure diversificare, quotando separatamente le due soluzioni: smaltimento in discarica/termovalorizzazione, recupero agricolo.</p>	
14	<p><b>Si richiede:</b> Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il soddisfacimento dei requisiti speciali inerenti il recupero/smaltimento fanghi, per le <b>operazioni R o D</b>, è comprovabile, come sommatoria della disponibilità, al solo riferimento alla quantità globale, - <i>potenzialità ricettiva residua pari a 28.000,00 t/anno</i> - indipendentemente dalle quantità parziali poste a base di gara?</p>	<p><b>Risposta:</b> La risposta è sì e precisamente:          I rifiuti speciali non pericolosi che sono l'oggetto della gara sono soggetti a tutte le attività di recupero/smaltimento finale consentite dalla normativa per il CER 19.08.05 e, come già detto nella risposta ad altro quesito, la scelta di destinazione finale è una valutazione imprenditoriale propria del partecipante alla gara, si rammenta però che al punto P. del disciplinare di gara nel caso di R.T.I. è richiesto che l'impresa mandataria esegua la prestazione del servizio indicata come principale interamente ovvero in quota maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, anche in termini economici, e che possieda i rispettivi requisiti, le imprese mandanti dovranno eseguire le restanti parti del servizio e possedere i rispettivi requisiti sino a comporre il 100% del servizio.</p>
15	<p><b>Si richiede:</b>          1. Nel caso dei fanghi non idonei al riutilizzo per l'agricoltura, gli stessi possono essere conferiti presso un impianto di Recupero in R13 finalizzato poi al successivo recupero energetico R1?          2. E' obbligatorio dichiarare il subappalto anche per le analisi chimico-fisiche?</p>	<p><b>Risposta:</b>          1 - La risposta è sì nell'ambito del pieno rispetto delle normative vigenti in tema di smaltimento dei fanghi;          2 - In gran parte si rimanda a quanto già determinato approfonditamente nella risposta al quesito 6.          Altresì si precisa che la dichiarazione di subappalto, resa all'atto di presentazione dell'offerta, non è di per sé un requisito di partecipazione alle procedure di gara, con la conseguenza che la sua mancanza, la sua irregolarità o la sua incompletezza non costituiscono causa di esclusione dalla gara <b>ma preclude a chi ne sia risultato aggiudicatario la possibilità, in fase di esecuzione del servizio, di fare ricorso al subappalto.</b></p>
16	<p><b>Si richiede:</b>          1) punto k 4° capoverso disciplinare di gara: "...non sarà ammesso pertanto il subappalto per l'attività specifica di recupero e smaltimento finale.....tale inequivocabile posizione dell'Ente contrasta con la risposta di cui al quesito n. 4 che recita:".. esiste la possibilità di effettuare lo smaltimento dei fanghi in D 15"; contrasta anche con la risposta di cui al quesito 5 che include nelle attività per</p>	<p><b>Risposta:</b>          1. Il quesito 4 è stato espresso in modo equivoco, utilizzando il termine smaltimento e non smaltimento finale come invece sempre e volutamente utilizzato nel bando e nel disciplinare di gara. La risposta segue quindi correttamente la vigente normativa in materia che qualifica l'attività individuata in D15 "deposito preliminare prima di una delle operazioni (di smaltimento)" rientrante nelle attività di smaltimento (<b>non finale</b>). Esiste pertanto la possibilità di destinare i fanghi alle operazioni R13/D15, da considerare ex lege operazioni preliminari, propedeutiche a quelle di <u>recupero / smaltimento FINALE</u> pertanto correttamente indicate come subappaltabili nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Rimane precluso invece il sub-appalto relativamente alle attività di smaltimento finale come definite dalla normativa vigente.</p>

<p>le quali è permesso il subappalto anche la voce : messa in riserva/stoccaggio che secondo l'art. 183 del d.Lgs 152/2006 si identifica con il D 15 del relativo allegato B.</p> <p>Ci confermate che lo smaltimento del rifiuto puo' essere subappaltato ovviamente nella misura del 30% dell'importo di contratto..</p> <p>2)        Riferimento punto Q ) disciplinare di gara pag 6 punto II) iscrizione all'Albo: l'iscrizione all'Albo Smaltitori è requisito indispensabile per la partecipazione del concorrente come si evince dai dettami richiesti per la partecipazione alla gara. Tale assunto, contrasta con la precisazione a seguire: " NB nel caso in cui il concorrente non possieda tale iscrizione..... dovrà essere manifesto obbligatoriamente e a pena di esclusione, l'intenzione al subappalto" . Vogliate cortesemente dirimere la contraddizione.</p>	<p>2) Come ben esplicitato nella precedente risposta al quesito 11 ultimo periodo, l'iscrizione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,, diviene indispensabile laddove l'importo economico dell'attività di trasporto, nell'ambito dell'organizzazione interna del partecipante, superi il limite del 30 % dell'importo contrattuale.</p> <p>-Invero, qualora l'attività di trasporto non superi il limite di autorizzazione al sub-appalto, il concorrente, che non possiede l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dovrà manifestare obbligatoriamente e a pena di esclusione, l'intenzione al subappalto.</p>
<p>17 <b>Si richiede:</b>        In caso di COSTITUENDA ATI quali moduli debbano essere compilati:        1. dichiarazione punto 1 assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione: solo capogruppo o anche le mandanti su loro modulo distinto ?        2. nello stesso modulo al punto 1) soci iii (7) le indicazioni del iii (7) dove si trovano?        3. dichiarazione punto 2: tutti sia capogruppo che mandanti ?        4. dichiarazione punto 1 qualificazione dichiarazione costituzione RTI: compilato da Capogruppo ma sottoscritta da tutto RTI firma congiunta?</p>	<p><b>Risposta:</b>        1. Nel disciplinare di gara al punto P ultimo capoverso si dice:        "In fase di gara i requisiti saranno dichiarati da ciascun legale rappresentante del concorrente partecipante in raggruppamento nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio." Inoltre al punto 8: Associazioni temporanee di imprese ... si ribadisce in modo chiaro: "Oltre alla predetta documentazione e all'atto notarile di costituzione dell'ATI – se già costituita - dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, i seguenti documenti: ...."</p> <p>Per riassumere:        - la dichiarazione Punto 1 va presentata da ciascuna impresa componente l'R.T.I.;        - la dichiarazione Punto 2 va presentata da ciascun: (titolare e direttore tecnico, se imprese individuale; socio e direttore tecnico se società in nome collettivo; Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici se società in accomandita semplice; Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società) di ciascuna impresa componente l'R.T.I.</p>

	<p>5. modulo offerta: firma congiunta?</p>	<p>- la dichiarazione di costituzione di raggruppamento temporaneo d'impresе è un modello unico per mandante e mandatarie da compilare e sottoscrivere unitamente.</p> <p>2. Il punto 1 si riferisce alla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio quindi è una mera ripetizione di tutte le cariche riportate sulla visura stessa.</p> <p>3. Vedi risposta al punto 1.</p> <p>4. Vedi risposta al punto 1.</p> <p>5. Al punto S. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CONTENUTO DEL PLICO è precisato espressamente: "A pena di nullità dell'offerta, nel caso di Raggruppamento di Impresa tutte le ditte raggruppate dovranno sottoscrivere l'offerta".</p>
18	<p><b>Si richiede:</b>          Si chiede conferma di poter utilizzare un laboratorio certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e Accredia UNI CEI EN/ISO/IEC 17025:2005</p>	<p><b>Risposta:</b>          Fermo restando che la certificazione <b>UNI EN ISO 9001:2008</b>, rappresenta il requisito minimo richiesto per il laboratorio terzo di analisi, si conferma di poter utilizzare un laboratorio certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e Accredia . UNI CEI EN/ISO/IEC 17025:2005 in quanto le qualifiche citate racchiudono già tutta la parte amministrativa della norma UNI EN ISO 9001:2008 e rappresenta sicuramente una qualifica più pertinente.</p>
19	<p><b>Si richiede:</b>          DICHIARAZIONE PUNTO 1 : manca il punto 5) -si chiede conferma che richiamato alla parte 7 del disciplinare di gara il CD " negoziale" comprende i punti della dichiarazione punto 1 n. 4); 6) ( il 5) è mancante) 7); 8); 9); 10); 11).</p>	<p><b>Risposta:</b>          Si richiama la precedente risposta al Punto 11, confermando che l'utilizzo dei moduli così personalizzati dalla stazione appaltante soddisfano la partecipazione alla gara;</p>
20	<p><b>Si richiede:</b>          1) Nella dichiarazione Punto 1, vengono richiesti i dati relativi all'autorizzazione in corso di validità, in tale punto viene richiesta la potenzialità ricettiva, si intende la potenzialità annuale autorizzata sull'impianto o se si intende la potenzialità ricettiva residua alla data di compilazione del modulo?          2) In caso di RTI chi deve compilare la Dichiarazione – Punto 1 Dichiarazione costituzione raggruppamento temporaneo di imprese : solo la Capogruppo facendola firmare a tutte le imprese o ogni singola impresa facente parte del RTI deve compilare la propria e farla sottoscrivere a</p>	<p><b>Risposta:</b>          1) Così come evidenziato nei documenti di gara, nella dichiarazione Punto 1 deve intendersi la potenzialità <u>la potenzialità ricettiva residua alla data di compilazione del modulo</u>, proprio perché tesa a soddisfare le esigenze contingenti dell'appalto qualora aggiudicatario dello stesso.          2) Vedi risposta 17</p>





	tutti?	
21	<p><b>Si richiede:</b> in merito alla fideiussione posta a base di gara: se il concorrente intende partecipare ad entrambi i lotti quale è l'oggetto della fideiussione? Inoltre nel caso il concorrente sia in possesso della ISO 9001:2008 l'importo complessivo di gara da indicare è di € 2.240.000,00 oppure € 4.480.000,00?</p>	<p><b>Risposta:</b> Come è ben precisato nel Disciplinare di gara nel caso di presentazione da parte del partecipante di offerta sia per il lotto 1 che per il lotto 2, è prevista la presentazione di un'unica cauzione provvisoria i dati da inserire sono: <u>oggetto:</u> Servizio di prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla Uniacque S.P.A. sul territorio della provincia di Bergamo – Anno 2012 - LOTTI 1 e 2. <u>importo garantito:</u> euro 44.800,00 (2%) in quanto si gareggia sempre per l'assegnazione di un lotto, infatti la stazione appaltante ha precisato <b>che non aggiudicherà entrambi i lotti al medesimo concorrente</b>. Ne consegue che in caso di possesso di ISO 9001:2008 l'importo da garantire sarà pari ad € 22.400,00. L'importo complessivo del servizio da indicare nella fideiussione, anche nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti 1 e 2, sarà di euro € 2.240.000,00.</p>

Ghisalba li lunedì 31 luglio 2012

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Claudio Benasio